Il patrimonio culturale immateriale

Traccia di lezione

anno accademico 2019-2020

Elisabetta Sanna

L’UNESCO - Organizzazione delle **Nazioni Unite** per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, istituita a Parigi 4 novembre 1946, è nata dalla generale consapevolezza che gli accordi politici ed economici non sono sufficienti per costruire una pace duratura e che essa debba essere fondata sull'educazione, la scienza, la cultura e la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

Dopo le atrocità e l’enorme perdita di vite umane causate dai conflitti mondiali della prima metà del XX, gli Stati appartenenti alle Nazioni Unite hanno voluto aprire il preambolo che istituisce l’UNESCO con la seguente affermazione:

**“I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli, dichiarano: che, “poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace.”**

L'UNESCO, s’impegna a costruire i presupposti per garantire la pace internazionale e la prosperità dei popoli promuovendo il dialogo interculturale, il rispetto dell’ambiente e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

* **Promuovere l’educazione** in modo che ogni bambina, bambino, ragazzo o ragazza, abbia accesso ad un'istruzione di qualità come diritto umano fondamentale e come requisito essenziale per lo sviluppo della personalità;
* **Costruire la comprensione interculturale** anche attraverso la protezione e la salvaguardia dei siti di eccezionale valore e bellezza iscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità;
* Perseguire la cooperazione scientifica per rafforzare i legami tra le nazioni e le società al fine di monitorare e prevenire le catastrofi ambientali e gestire le risorse idriche del pianeta;
* Proteggere la libertà di espressione come condizione essenziale per garantire la democrazia, lo sviluppo e la tutela della dignità umana.

Oggi l’UNESCO, lavora per creare politiche olistiche in grado di affrontare le problematiche sociali, ambientali ed economiche secondo i valori dello Sviluppo Sostenibile attraverso programmi volti alla promozione del dialogo interculturale, all’accesso universale alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alla diffusione della conoscenza scientifica al fine di prevenire gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

L‘UNESCO ha tra i suoi obiettivi prioritari l’attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni, per questo nel 2003 ha adottato la *Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall’Italia nel 2007*, nella quale è prevista una serie di procedure per **l’identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale.**

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 2003) è entrata in vigore il 20 aprile 2006 e l’Italia l’ha ratificata il 24 ottobre 2007 con la **legge n. 167 del 27 settembre 2007**

Convenzione Unesco 2003 **leggere il testo**

**Preambolo**

**Oggetto** Definizione di patrimonio culturale immateriale art. 2 + elenco non esaustivo

Limiti al riconoscimento

1. **Diritti umani**

**Si precisa espressamente che ai sensi della Convenzione trova riconoscimento unicamente il patrimonio culturale immateriale che è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile”. Con questo criterio di compatibilità si intende escludere pratiche disumane giustificate con rimando alla tradizione, come ad esempio la circoncisione femminile.**

1. **Esigenze di rispetto reciproco fra comunità e gruppi**

ES. Una è la Giostra del Saracino di Arezzo, perché non è - cerco di essere fedele alle parole che sono state utilizzate - "attenta al dialogo interculturale".

**La corsa alla lista Unesco, infatti, ripartirà f**orte delle migliaia di firme raccolte fra la gente e di un nuovo dossier di accompagnamento alla candidatura. Nel documento si spiegherà come la festa aretina abbia perso ogni sua connotazione religiosa per trasformarsi solo in una competizione fra quartieri, si spiegherà che il Buratto è una figura che è vista con benevola simpatia dagli aretini che non identificano nel moro il loro nemico quanto piuttosto nella Porta avversaria, si parlerà di una città in cui si lavora ogni giorno per l’integrazione.

Un altro esempio è rappresentato dal Palio di Siena.

“L’onta dei cavalli morti e feriti non permette al Palio di Siena di essere un simbolo positivo per l’Italia, la bocciatura per il riconoscimento nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’Unesco è un secco e autorevole No al riconoscimento educativo e culturale delle manifestazioni che ancora usano gli animali”:
Con queste parole il presidente della LAV Gianluca Felicetti commenta la notizia dell’esclusione del Palio di Siena dalla lista Unesco, ufficializzata dal Ministero dei Beni e attività culturali.

“Sul Palio di Siena pesa la macchia di almeno 48 cavalli deceduti a partire dal 1970, e un’inchiesta in corso che dovrà fare luce sul sospetto di doping di alcuni cavalli: sono aspetti gravi e drammatici per gli animali che hanno perso la vita per questa competizione e per l’immagine di una delle più belle città del mondo il cui patrimonio architettonico è giustamente nella lista Unesco – prosegue Felicetti – le alternative per preservare la competizione e la festa ci sono, come dimostrano Lodi e altre città che da tempo hanno saggiamente scelto di sostituire i cavalli o altri animali, un esempio ammirevole della possibilità di rispettare davvero i diritti di tutti”.

“Alla Camera dei Deputati ora la Commissione Cultura che sta esaminando due proposte di legge per il sostegno alle manifestazioni storiche, una a prima firma Pd e una a prima firma Lega Nord – conclude il presidente della LAV – inserisca l’esclusione dei benefici per giochi e palii con l’uso di animali. Esprimiamo il nostro plauso al Ministro del Turismo Michela Brambilla che in più occasioni aveva espresso la sua perplessità verso questa candidatura e verso il Palio.”

Idem all’estero la Corrida

1. **Lo sviluppo sostenibile**

**Nozione di** **salvaguardia** art 2

**Obiettivi art 1**

**L’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione e il ravvivamento**. Tutte queste misure hanno lo scopo di garantire la “vitalità” del patrimonio culturale immateriale nel suo carattere dinamico e mutevole e **di impedire una musealizzazione di singoli elementi.** La Convenzione si concentra dunque sulle condizioni contestuali in cui il patrimonio culturale immateriale può essere praticato, utilizzato e tramandato a lungo termine. Di conseguenza, le misure di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale comprendono in ugual misura diversi ambiti della politica culturale, quali la salvaguardia e la promozione culturali, la mediazione culturale, la formazione culturale, lo scambio culturale e la garanzia dell’accesso alla cultura.

**Natura giuridica**: vincoli generici articoli 13 (misure di salvaguardia), 14 (formazione ed educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità) e 15 (partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui); obblighi specifici immediatamente vincolanti articoli 11 e 12 **(inventariazione del patrimonio culturale immateriale situato nell’area di sovranità),** articolo 26 (**contributo al Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**), articolo 29 (**reporting relativo alle norme giuridiche e amministrative e alle altre misure di attuazione della Convenzione**).

**Inventari**

Gli Stati che hanno già ratificato la Convenzione assolvono in molteplici modi al loro obbligo di inventariazione (art. 12). Nella maggior parte dei Paesi esistono banche dati relative a studi su espressioni, conoscenze e abilità culturali tradizionali nonché organi di documentazione e di archiviazione. Alcuni Paesi hanno inoltre istituito commissioni che selezionano singoli elementi per creare un repertorio nazionale.

In molti Stati mancano tuttavia ancora inventari di portata nazionale.

**Sarà compito del Comitato intergovernativo elaborare nelle proprie direttive raccomandazioni concernenti il contenuto e il grado di dettaglio delle liste d’inventario**. A fronte delle molteplici forme e del carattere dinamico del patrimonio culturale immateriale, dagli Stati contraenti della Convenzione non ci si può tuttavia attendere un’inventariazione completa con aggiornamenti a brevi intervalli di tempo. Il Comitato dovrà pertanto emanare raccomandazioni pratiche e concedere ampi margini di libertà ai singoli Stati.

Gli inventari del patrimonio culturale immateriale italiano ai sensi della *Convenzione Unesco 2003* hanno cominciato a costituirsi a partire dal progetto PACI

<http://paci.iccd.beniculturali.it/iccd/cards/ricercaPerRegione>

Obiettivo del progetto è quello di contribuire a incrementare la conoscenza del patrimonio culturale immateriale italiano attraverso attività di ricognizione e di recupero di catalogazioni pregresse e attività di nuova catalogazione sul campo, allo scopo di realizzare una base di dati volta a implementare e integrare le documentazioni catalografiche e multimediali.

L’attività di ricognizione, rilevamento, documentazione, trattamento dei dati e compilazione delle schede è stata affidata ad etno-antropologi professionali, che hanno utilizzato una versione ridotta della scheda BDI - Beni demoetnoantropologici immateriali - dell’ICCD. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione catalogo generale dei beni culturali

Nel sito sono pubblicate tutte le schede e le documentazioni multimediali prodotte con il progetto, organizzate geograficamente e scaricabili. Su tutti i materiali è possibile effettuare diversi tipi di ricerche per poter accedere ai dati secondo percorsi differenziati.

Si segnala che, in base alla normativa della scheda BDI, i modi di dire locali sono indicati nella forma #modo di dire locale#.

I primi inventari per la presentazione di proposte di candidature alla Lista rappresentativa sono stati redatti utilizzando la scheda BDI ridotta e la base dati di PACI. Successivamente per questi inventari è stato adottato il modulo informativo MODI-*Applicazione alle entità immateriali*, in versione 4.00\_1.06, informatizzato nel Sistema Informativo Generale del Catalogo *SIGECweb*. Complessivamente sono stati prodotti 14 inventari per un totale di 345 schede (Aprile 2018)

A partire dal febbraio 2019 il Servizio I - Coordinamento e Ufficio UNESCO del Segretariato Generale del MIBAC, competente per le attività istruttorie delle proposte di candidatura del patrimonio culturale immateriale, ha introdotto uno specifico strumento, **il MEPI** (*Modulo per l’inventariazione degli elementi del Patrimonio Culturale Immateriale*), attualmente in fase di sperimentazione, per l’inventariazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale ai sensi della Convenzione UNESCO del 2003.

 Ai sensi della Convenzione UNESCO 2003, il MEPI rileva il percorso di identificazione e definizione degli elementi del patrimonio culturale immateriale e della scala della comunità,  che ne è coinvolta come risultante di un percorso di consenso e partecipazione condiviso a cui contribuiscono stakeholders ed istituzioni di riferimento.

L’elaborazione del modulo è stata svolta in collaborazione con l’ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che si è occupato degli aspetti tecnici per la costruzione del tracciato e la sua applicazione nel SIGEC web, in modo coerente con gli altri strumenti definiti  dall’Istituto.

L’applicazione e compilazione del MEPI è coordinata dal Servizio I- Coordinamento e Ufficio UNESCO del Segretariato Generale del MIBAC.

[MEPI - Modulo per l'inventariazione degli elementi del Patrimonio Culturale Immateriale. Manuale per la compilazione](http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=6631) (<http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=6631>)

Alcune leggi regionali in materia

**Lombardia**

**Il Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia** - R.E.I.L  è stato istituito a seguito dell’approvazione della **legge regionale n. 27 del 2008** “Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”, che ha fatto proprio lo spirito della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia con la legge n. 167 del 2007.

Il R.E.I.L. si articola – coerentemente con le indicazioni Unesco – in cinque settori:

* Registro dell’ **Oralità**, dedicato alle tradizioni orali (formalizzate e non), alle modalità espressive, ai registri linguistici, ai valori e alle memorie collettive
* Registro delle **Arti e dello Spettacolo**, dedicato alle performance artistico-espressive, come la musica, il ballo, il teatro, le arti figurative, fino a comprendere le rappresentazioni tradizionali dello spettacolo di piazza e degli artisti ambulanti
* Registro delle **Ritualità**, dedicato ai riti religiosi e laici, alle feste, alle pratiche sociali collettive legate ai cicli di vita e dell’anno, all’intrattenimento e ad altri momenti significativi della vita culturale dei singoli e delle comunità
* Registro dei **Saperi Naturalistici**, dedicato alle pratiche e alle conoscenze legate alla natura e all’universo
* Registro dei **Saperi Tecnici**, dedicato alle tecniche lavorative e ai saperi agricoli e artigianali collegati alla produzione di oggetti duraturi ed effimeri, all’alimentazione, all’allevamento, alla caccia e alla pesca, ecc.

La costruzione del Registro, come strumento di identificazione per la salvaguardia, prevede la partecipazione delle comunità e dei soggetti detentori e protagonisti del patrimonio culturale immateriale.

**In cosa consiste il servizio**
Il servizio consiste nell’individuazione dei beni immateriali per attivare la procedura di iscrizione al Registro.
L’iscrizione nel Registro è uno dei requisiti necessari per un’eventuale candidatura internazionale.

**A chi è rivolto**
Enti pubblici, Istituti Culturali, Musei, Ecomusei, Biblioteche, Università, Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni culturali, Comunità di pratica, operatori e privati cittadini.

**La Puglia, che con la legge regionale 22 ottobre 2012, n. 30**, ha disciplinato gli "interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale".

**La Sicilia, che con Decreto Assessoriale del 26 luglio 2005, n. 77, ha istituito il Registro delle eredità immateriali di Sicilia (R.E.I),** con il fine di individuare, tutelare e valorizzare l'eredità orale e culturale immateriale della Regione.

Muovendo dall'interpretazione che le scienze sociologiche e antropologiche hanno fornito al **termine cultura****,** contenuto nell'art. 9 Cost., quale "**espressione dei modi di vita creati e trasmessi da una generazione all'altra tra i membri di una particolare società",** non si può che concludere che le manifestazioni ed espressioni identitarie della Nazione siano entrate a far parte dell'oggetto di tutela pensato dal Costituente, atteso che il lemma cultura va inteso in un'accezione ampia, riferita non solo alle qualità mentali, ma estesa all'insieme dei comportamenti e delle credenze umane.

Anche la dottrina amministrativista in passato si è orientata in tal senso. E invero componente della cultura è anche "l'insieme delle conoscenze, valori, simboli, modelli di comportamento e anche le attività materiali, che caratterizzano il modo di vita di un gruppo sociale" e altresì quel "complesso di manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un popolo o di un gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo o ai diversi periodi storici o alle condizioni ambientali".

**Se si accoglie tale visione** **non può che concludersi che, giusto il collegamento tra la cultura e la tutela del patrimonio storico artistico della Nazione, l'idea di una protezione dei beni culturali immateriali sia da sempre stata presente nel nostro ordinamento e che le convenzioni internazionali abbiano costituito soltanto l'occasione per acquisire tale presa di coscienza.**

È tuttavia innegabile che la necessità di rispondere ai moniti del diritto internazionale, da un lato e l'indispensabilità di preservare i patrimoni identitari dal processo di globalizzazione dall'altro, impongano una risposta da parte del nostro ordinamento, anche in ragione della dimostrazione dell'insufficienza degli*escamotages* utilizzati, in passato, per tutelare alcune *species*di beni non identificabili in una *res*.

* **È il caso per esempio della tecnica impiegata per tutelare le attività tradizionali che rivestono comunque un valore culturale, per le quali, non essendo stata prevista in passato una disciplina si è addivenuti ad apporre il vincolo di tutela "sulle strutture materiali (gli immobili) o attraverso le quali (arredi e suppellettili) queste attività venivano esercitate**" . es Caffe dei Genovesi a Cagliari

A tal riguardo si rammenta che in tempi più recenti l'art. 2-*bis*, comma 1, lett. *a*), del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112  al fine di colmare la lacuna presente in materia, ha introdotto all'art. 52, del Codice il comma 1-*bis*, il quale, pur continuando a mantenere la tradizionale distinzione tra beni culturali di cui agli artt. 2 e 10 del Codice, ha consentito la semplice individuazione dei *"locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7*-*bis",*al fine di*"assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione"* ]. Si sono così tutelati gli antichi mestieri o le botteghe storiche non ampliando la nozione di bene culturale, ma percorrendo altre vie, per così dire atipiche o indirette ]. Sentenza 140 del 2015 leale collaborazione

**Le riflessioni in precedenza formulate hanno richiamato l'attenzione sull'importanza di dettare una disciplina *ad hoc* sui beni immateriali.**

Titolarità della disciplina

È noto che ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *s*) Cost., spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tutela dei beni culturali, essendo invece demandata alla potestà concorrente delle regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione delle attività culturali (art. 117, comma 3, Cost.).

Per i beni culturali intangibili potrebbe configurarsi la difficoltà di tracciare in modo unitario la questione del riparto delle competenze, a partire da quella legislativa, per una pluralità di ragioni: l'eterogeneità dei suoi elementi (comprendente beni ed attività), la connessione esistente (per le ragioni in precedenza ricordate) tra tutela e valorizzazione e infine la circostanza che la salvaguardia del patrimonio intangibile non compare tra le materie enumerate dall'art. 117 Cost.

A tal riguardo preme sottolineare che il mancato riferimento alla salvaguardia dei beni immateriali sia nell'ambito delle materie di potestà legislativa esclusiva statale, sia in quelle di potestà concorrente delle regioni ha fatto **avanzare la tesi che, "ad esclusione degli aspetti specifici ricadenti in materie enumerate" (si pensi alle arti dello spettacolo annoverabili tra le attività culturali per la parte relativa alla promozione ed organizzazione e quindi di competenza concorrente delle regioni),** il potere di normare il settore in esame sia affidato alla potestà legislativa residuale delle regioni.

Si pone altresì "un problema aggiuntivo nel riparto delle competenze sulla valorizzazione della componente immateriale o dei beni culturali immateriali, per la difficoltà di utilizzare il criterio di appartenenza (art. 102. Comma 2, del d.lgs. 42 del 2004)" . E così la giurisprudenza in una interessante pronuncia avente ad oggetto il Palio di Siena ha avuto modo di sottolineare la natura *a non domino* dei beni culturali intangibili, evidenziando che *"il Palio di Siena è pubblico evento risalente al XIII secolo dunque appartenente al patrimonio storico, culturale e folcloristico della nazione senza che chicchessia possa vantare diritti esclusivi di sorta su di esso"* .

Vero è, però, che i beni intangibili possono essere tramandati alle generazioni future soltanto attraverso politiche culturali che ne migliorino e incentivino la conoscenza, ne incrementino la fruibilità, ne conservino la memoria. Ciò può avvenire soltanto nel territorio in cui sono nati e riprodotti attraverso gli strumenti della valorizzazione e della promozione; in tal senso potremo dire che i beni immateriali appartengono al patrimonio identitario di un popolo, che è uno degli elementi costitutivi dello Stato e dunque di una Nazione.

La complessità dello scenario descritto può, tuttavia, trovare una composizione se si assume da un lato che per il diritto internazionale **la nozione di salvaguardia** del patrimonio *heritage* racchiude in sé sia la tutela, che la valorizzazione (non essendo dunque la salvaguardia un *alterum* rispetto alle prime due), dall'altro che l'espressione beni culturali, contenuta nell'art. 117, commi 2 e 3 Cost., debba intendersi in un'accezione ampia, comprensiva anche dei beni immateriali, derivandone l'applicabilità delle norme sul riparto della potestà legislativa dettate dal testo costituzionale con riguardo alla tutela e alla valorizzazione e poi recepite dal Codice. E invero il legame esistente tra i beni culturali materiali e immateriali è biunivoco, sì da "intersecare le funzioni di tutela e di valorizzazione che il Codice, sulla scorta delle indicazioni costituzionali (art. 117) individua a proposito dei beni culturali" .

**Applicando, dunque, la disciplina Costituzionale e codicistica (art. 3, comma 1)****sui beni culturali ai beni intangibili parrebbe non configurarsi dubbio alcuno sul fatto che l'individuazione di questi ultimi, in quanto riconducibile nei predicati della tutela, spetti alla potestà legislativa dello Stato.** Nel medesimo senso dovrebbe ritenersi per la disciplina di quelle misure di salvaguardia che si traducono in azioni volte a proteggere e conservare la congerie di beni volatili di cui il nostro paese è dotato.

Rientrano, invece, nell'ambito della competenza ripartita (art. 117, comma 3, Cost.) gli aspetti relativi alla valorizzazione dei beni immateriali, alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali (si pensi alle manifestazioni storiche, alle danze tradizionali, ecc...). Con riferimento alla funzione di valorizzazione si rammenta che la Corte Costituzionale, ha avuto modo di sottolineare che, accanto ai beni culturali tutelati dalle leggi dello Stato (fra cui rientrano i supporti materiali delle espressioni di identità culturali, di cui all'art. 7-*bis* del Codice) "possa essere riconosciuto, da parte della comunità regionale o locale, particolare valore storico culturale ad altri beni e attività di c.d. rilevanza culturale", consentendo, così, alle regioni, nel rispetto dei principi individuati dalla legislazione statale, la possibilità di identificare gli aspetti del proprio patrimonio identitario intangibile da valorizzare.

**Nel Codice**, come nelle precedenti leggi di tutela, i beni culturali immateriali non sono presi in considerazione, per la loro natura intangibile di non-cose.

Tuttavia, dopo la firma italiana, nel 2007, delle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003) e per la protezione e la promozione delle diversità culturali (2005), al testo di legge è stato aggiunto **l’articolo 7-bis**:

Le **espressioni di identità culturale collettiva** contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali […] sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da **testimonianze materiali** […] espressione significativa del fatto che la firma delle due convenzioni non ha determinato il recepimento del bene culturale immateriale, dal momento che ciò avrebbe richiesto una radicale revisione dell’intera materia. (tipologie di tutela, restauro, vincoli, divieti non adattabili ai beni immateriali).

E infatti l’art. 7-bis **non fa riferimento a beni culturali,** ma a «espressioni di identità culturale collettiva», in coerenza con il testo di legge.

Da relazionare con tutti i diritti della proprietà intellettuale

**Quale tutela?**

In relazione alla tutela dei beni immateriali, la Soprintendenza, nel 2016, si è occupata specificatamente dell’argomento, per corrispondere a richiesta avanzata dal Sindaco di Compiano (PR) finalizzata al riconoscimento dell’interesse culturale della **Fiera Millenaria di Campo Plano o di S. Terenziano**, che si tiene annualmente nella località di Isola, nell’alta Val Taro. **Per  la prima volta viene richiesta la verifica ex art. 12 per questo tipo di bene.**

**Disegni di legge** concernenti le manifestazioni, le rievocazioni e i giochi storici ora confluiti in un Testo unificato presentato alla Camera, il 26 luglio 2017: "**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici".** Pur essendo un progetto di legge di carattere settoriale, esso tuttavia potrebbe fungere da modello non solo per la normazione delle altre species di beni c.d. **volatili (1988 Alberto Cirese),** ma anche esplicare un effetto "espansivo" tanto da condurre all'inserimento nel Codice dei beni culturali (attraverso un correttivo) di una sezione dedicata ai beni intangibili. Se tale obiettivo fosse raggiunto si conferirebbe finalmente un riconoscimento e una dignità a quella componente del patrimonio culturale saldamente ancorata alle tradizioni, alle origini e ai profili identitari delle popolazioni di un dato territorio.

Proposta di legge Realacci ed altri C. 66, presentata il 15 marzo 2013: "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici", proposta di legge Donati e altri C. 3804, presentata il 4 maggio 2016: "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica"; proposta di legge Picchi ed altri C. 4085, presentata il 12 ottobre 2016: "Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica".

Ai sensi della Convenzione sono state istituite **due liste** di beni immateriali:

**- La Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale** (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity), che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza;

**- La Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela** (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding), che ha lo scopo di mobilitare la cooperazione internazionale e fornire assistenza ai portatori di interessi per adottare misure adeguate.

Inoltre è previsto **il Registro delle Buone pratiche di salvaguardia** (Register of Best Salvaguarding Practices), che contiene programmi, progetti e attività che meglio riflettono i principi e gli obiettivi della Convenzione.

L’elemento candidabile, per la cui iscrizione è criterio fondamentale non il valore universale bensì **la rappresentatività della diversità e della creatività umana**, deve dunque possedere le seguenti caratteristiche:

- essere trasmesso da generazione in generazione;

- essere costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in stretta correlazione con l’ambiente circostante e con la sua storia;

- permettere alle comunità, ai gruppi nonché alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale;

- promuovere il rispetto per le diversità culturali e per la creatività umana;

- diffondere l’osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo di ciascun paese.

In conformità alla Convenzione “**le cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo”** sono parte del patrimonio culturale immateriale (art. 2 lett. d). Una serie di organizzazioni internazionali è già attiva nel settore del “sapere tradizionale”. Queste organizzazioni promuovono progetti che comprendono il sapere culturale, biologico e medico tradizionale e approfondiscono le questioni inerenti a una tutela del diritto dei beni immateriali di tali conoscenze. La nozione di “sapere tradizionale” figura in diversi trattati internazionali.1

**Gli elementi italiani iscritti** nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale sono 9:

- 2008 Opera dei Pupi siciliani;

- 2008 Canto a tenore sardo;

- 2012 Saper fare liutario di Cremona;

- 2013 Dieta mediterranea, elemento “transnazionale” (comprendente oltre all’Italia anche Cipro, Croazia, Grecia, Marocco, Spagna e Portogallo);

- 2013 Feste delle Grandi Macchine a Spalla (La Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri di Sassari, il trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo);

- 2014 Vite ad alberello di Pantelleria

- 2016 Falconeria elemento transnazionale (comprendente oltre all'Italia anche Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar Arabia saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana).

- 2017 L'Arte dei pizzaiuoli napoletani

- 2018 l’Arte dei muretti a secco elemento transnazionale (comprendente, oltre all'Italia, Croazia, Cipro, Francia, Slovenia, Spagna e Svizzera

Nel 2014 il Comune di Cagliari ha avviato le procedure per l’iscrizione del Rito dello scioglimento del Voto e della Festa di Sant’Efisio nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, secondo i principi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO e in stretta collaborazione con l’Arcidiocesi, la Confraternita e i comuni di Pula, Villa San Pietro, Capoterra e Sarroch.

L’Amministrazione comunale è fortemente impegnata ad attuare iniziative di salvaguardia di tutto il patrimonio culturale, **ma devono essere soprattutto i cittadini e i partecipanti alla Festa di Sant’Efisio a contribuire attivamente e concretamente alla salvaguardia dei beni culturali immateriali.**

Ad integrazione del lavoro di salvaguardia svolto dall'Amministrazione, è stata creata una pagina facebook ufficiale, dedicata alla Festa dove sono pubblicate tutte le notizie inerenti i riti religiosi, la storia e le curiosità sulla Festa: https://www.facebook.com/santefisio

E' a disposizione dei cittadini e delle associazioni un recapito dove indirizzare il proprio sostegno e i suggerimenti per la candidatura: santefisio@comune.cagliari.it

<https://youtu.be/0rIBULTnWuQ>

Per maggiori informazioni sull'attuazione della Convenzione in Italia è possibile consultare il sito dell'UNESCO sul Patrimonio Culturale Immateriale.

Si dovrebbe poi procedere alla definizione, insieme a tutti i livelli istituzionali interessati, di **Linee guida nazionali,** che contengano un piano di interventi di medio periodo, da realizzare a livello nazionale e territoriale. Il percorso di costruzione di queste Linee dovrebbe prevedere innanzitutto una seria riflessioni sull’esistente, sulle politiche concrete che in molti casi sono già attuate dalle istituzioni territoriali. Mi riferisco sia alle reti museali (musei delle tradizioni popolari, musei del territorio, ecomusei e strutture analoghe), ai diversi “archivi sonori e multimediali” – pubblici e privati – e alle altre iniziative che costituiscono il perno del sistema di “conservazione” dei patrimoni immateriali; ma anche alle esperienze più avanzate di “valorizzazione” (festival rassegne, carnevali, feste ecc). Inoltre occorrerebbe analizzare con attenzione la legislazione regionale, che in molti casi prevede delle strategie di intervento significative. La legislazione più innovativa andrebbe valorizzata e diffusa anche nelle regioni che ne sono sprovviste.

**Anche nel dibattito di questi mesi è ritornata la questione su cui di solito ci sono le più aspre divisioni: le priorità tra le politiche di tutela e quelle di valorizzazione.** Si sottolinea da più parti la necessità di un atteggiamento per quanto possibile pragmatico. Non c’è dubbio che per il nostro Paese l’intervento più urgente riguardi la tutela e la salvaguardia di patrimoni che sono per loro natura volatili, soggetti a deperimento e a scomparsa. Si dice con ragione che ogni volta che un anziano “depositario” dei saperi tradizionali muore, è come se bruciasse una biblioteca. Queste memorie vanno per quanto possibile salvate, utilizzando per questo le metodologie scientifiche più aggiornate e le tecnologie più avanzate. Occorre anche tener presente però che questi temi sono entrati nel dibattito pubblico diffuso e hanno interessato la politica soprattutto per il successo di alcune esperienze di valorizzazione “spinta”, in cui patrimoni locali sono diventati di fatto attrattiva turistica, generando significative ricadute sul territorio. Queste esperienze, che spesso rispondono anche ad esigenze locali di riappropriazione della propria memoria culturale, si stanno sempre più diffondendo nel nostro Paese, da sud a nord, anche in assenza di politiche nazionali. Sarebbe auspicabile quindi che le comunità e gli operatori locali, insieme agli studiosi, unissero le forze per elaborare politiche di valorizzazione coerenti ed efficaci, rispettose e non invasive, che coniughino lo sviluppo locale con il miglioramento della coesione sociale e con una maggiore coscienza della storia e delle peculiarità locali. **Evitando magari approcci facili e disinvolti, purtroppo molto presenti in questo settore, che spesso mettono a repentaglio gli stessi patrimoni che si vorrebbero salvaguardare**

**Le ragioni che hanno spinto il legislatore a restare ancorato alla "materialità".**

* Da un lato il timore che dilatando l'oggetto di disciplina si potesse abbracciare la concezione antropologica di bene culturale e cedere al c.d. **panculturalismo** giungendo così a tutelare "l'intera vita sociale";
* dall'altro la convinzione che la protezione dei beni culturali non potesse comunque prescindere dalla loro "realità". Infatti le modalità attraverso le quali tradizionalmente si estrinseca la funzione di tutela (es. prelazione, esportazione, restauro, limiti alla circolazione ecc.) presuppongono la presenza di un supporto fisico e pertanto non sarebbero estensibili al patrimonio intangibile. Da ciò ne consegue che le uniche attività declinabili a favore dei beni immateriali possano essere soltanto quelle di valorizzazione e di promozione. In tal senso pare essersi indirizzato anche il legislatore regionale che, al fine di preservare il proprio patrimonio culturale immateriale e orale (in particolare a tutela dei dialetti), è intervenuto con proprie discipline di settore (anche nella materia oggetto del disegno di legge in commento) incentrandosi su binomio valorizzazione/promozione.

A ben vedere però, se è senz'altro vero che la valorizzazione e la promozione costituiscono la linfa vitale per i beni in esame - da esse dipendendo la loro sopravvivenza - "un circoscritto e liminale spazio per la tutela parrebbe prodromico alla valorizzazione è infatti il riconoscimento del valore culturale di un bene, (anche immateriale), di qui la rilevanza che la dichiarazione di interesse culturale, è chiamata a svolgere, unitamente alla catalogazione e all'iscrizione in appositi registri e la conservazione su appositi supporti.

Muterebbe in sostanza la diversa prospettiva della tutela che connota i beni immateriali da quelli c.d. volatili. Mentre per i primi non si può prescindere da una tutela statico - conservativa, per i secondi si profila, invece, la necessità di una tutela "dinamica", "che si armonizzi con il continuo divenire che è l'essenza del fenomeno che si vuole preservare"

Per tali ragioni il legislatore del Testo unificato C. 66, C. 3804 e C. 4085, nella parte introduttiva dedicata ai principi, **ha definito la rievocazione storica** quale: "componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria", ai sensi degli artt. 9 e 33 Cost., dell'art. 167 del TFUE e delle Convenzioni di Parigi del 2003 e del 2005.

Che riporto qui di seguito.

Convenzione unesco 2005 (Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali Conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005 ratificata in Italia *Ratificata dall’Italia il 19 febbraio 2007 con Legge n. 19 Entrata in vigore alla 40ma ratifica, il 18 marzo 2007 La*[*Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali*](http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/Convenzione%20Diversit%C3%A0%20Culturali_ENG.pdf)*promuove la consapevolezza del valore della diversità culturale nella sua capacità di veicolare le identità, i valori e il senso delle espressioni della cultura, riaffermando al contempo e a tutti i livelli il legame tra cultura, sviluppo e dialogo. A livello dei singoli Stati, questa Convenzione sottolinea il diritto sovrano di determinare le politiche e le strategie interne di valorizzazione e protezione delle espressioni culturali, così come a livello internazionale si ribadisce la necessità di rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale nei confronti del Paesi in Via di Sviluppo. A tale proposito, la Convenzione incoraggia il dialogo interculturale anche finalizzato ad assicurare gli scambi, il rispetto reciproco tra le culture e la cultura della pace.*

TITOLO XIII CULTURA **Articolo 167** del TFUE (ex articolo 151 del TCE) 1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: — miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, — conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, — scambi culturali non commerciali, — creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. 5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: — il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; — il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.